*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 158° - Numero 36**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 13 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 gennaio 2017, n. **9**.

**Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1623):

Presentato dall'on. Giovanni Mario Salvino Burtone, in data 25 settembre 2013.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 27 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 17 dicembre 2015; il 12 gennaio 2016; l'11 febbraio 2016; il 30 marzo 2016.

Nuovamente assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, il 27 luglio 2016 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 settembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 28 settembre 2016.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2542):

Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, il 2 novembre 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, il 9, 15 e 23 novembre 2016.

Esaminato in aula il 17 gennaio 2017 e approvato definitivamente il 18 gennaio 2017.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 2:*

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2014.

*Note all'art. 3:*

La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

**17G00017**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 dicembre 2016, n. **263**.

**Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera vvvv), definisce i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici quali servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata in vigore del citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5;

Visto, altresì, l'articolo 24, comma 5, terzo periodo, del predetto codice dei contratti pubblici che stabilisce che con il decreto di cui al citato articolo 24, comma 2, sono individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione;

Visto l'articolo 46, del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 1, individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Visto l'articolo 48 del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

Visto l'articolo 216 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 5, stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'articolo 217 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera *u)*, stabilisce che gli atti attuativi del codice operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016;

Vista, altresì, la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione effettuata;

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Requisiti dei professionisti singoli o associati*

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

*b)* essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Art. 2.

*Requisiti delle società di professionisti*

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b)* del codice devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;

2. gli amministratori;

3. i dipendenti;

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

*b)* l'organigramma di cui alla lettera *a)* riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Art. 3.

*Requisiti delle società di ingegneria*

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *c)* del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

*b)* essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

*a)* i soci;

*b)* gli amministratori;

*c)* i dipendenti;

*d)* i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Art. 4.

*Requisiti dei raggruppamenti temporanei*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *e)* del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

*a)* un libero professionista singolo o associato;

*b)* con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
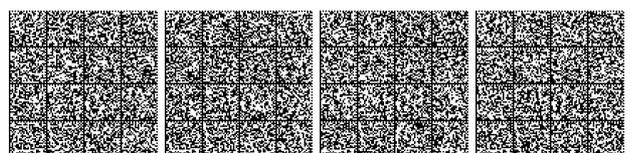
*c)* con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera *a)*, se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera *b)*, se costituito in forma societaria.

Art. 5.

*Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE*

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere *c)* e *g)* del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Art. 6.

*Obblighi di comunicazione*

1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

*a)* entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

*b)* entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;

*c)* entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

*d)* entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Art. 7.

*Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento*

1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.

2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Art. 8.

*Requisiti di regolarità contributiva*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Art. 9.

*Abrogazioni ed entrata in vigore*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2016

*Il Ministro:* DELRIO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 690*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

— Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 3. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

*Omissis*).
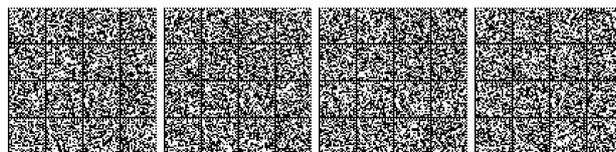
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 3 della direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del *SEE)* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 settembre 2005, n. 255:

«Art. 3. — 1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

*a)* «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

*b)* «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'art. 11, lettera *a)*, punto *i)* - e/o un'esperienza professionale;

*c)* «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

*d)* «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

*e)* «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

*f)* "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

*g)* "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo *status* di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

*h)* "prova attitudinale": una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.

Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l'istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro ospitante.

Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro;

*i)* «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

*i)* la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o

*ii)* la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o

*iii)* la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

*j)* "tirocinio professionale": fatto salvo l'art. 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma;

*k)* "tessera professionale europea": un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

*l)* "apprendimento permanente": l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale;

*m)* "motivi imperativi di interesse generale": motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

*n)* "Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS": il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 57-*quater*, al fine di aggiornare l'allegato I, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.

Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell'allegato I.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.».

— Si riporta l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 24. *(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 46, comma 1 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 46. *(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)*. — 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

*a)* i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera *b)*, le società di ingegneria di cui alla lettera *c)*, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

*b)* le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

*c)* società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

*d)* i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

*e)* i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da *a)* a *d)*;

*f)* i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 216, comma 5 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 216. *(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*. — (*Omissis*).

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 24. *(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)*. — (*Omissis*).

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, comma 1.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 48, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 48. *(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)*. — (*Omissis*).

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

— Si riporta l'art. 217, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 217. *(Abrogazioni)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

(*Omissis*).

*u)* il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'art. 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

*Note all'art. 1:*

— Per l'art. 24, commi 2 e 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per l'art. 46, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per l'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 48. *(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)*. — 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
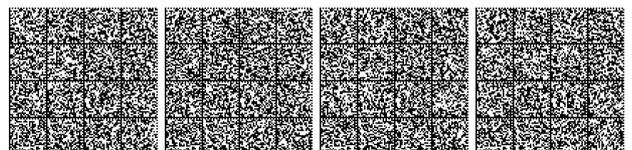
- 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

- 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'art. 84.

- 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

- 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

- 7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

- 8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- 9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

- 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

- 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

- 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

- 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera *f)*; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera *c)*, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

- 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

- 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

- 17. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

- 18. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- 19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.».

— Per l'art. 46, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta l'art. 45, comma 2, lettere *c)* e *g)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 45. *(Operatori economici)*. — (*Omissis*).

*c)* i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

(*Omissis*).

*g)* i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

(*Omissis*).».

*Note all'art. 7:*

— Si riporta l'art. 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 83. *(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)*. — 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

*a)* i requisiti di idoneità professionale;

*b)* la capacità economica e finanziaria;

*c)* le capacità tecniche e professionali.
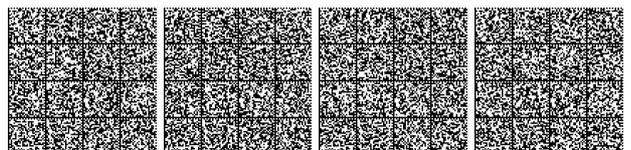
2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45, lettere *b)* e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art. 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*,le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

*a)* che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

*b)* che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

*c)* un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera *a)* non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera *c)*, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'art. 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.».

— Si riporta l'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 81. *(Documentazione di gara)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

(*Omissis*).».

*Note all'art. 9:*

— Per i riferimenti al del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle premesse.

**17G00022**
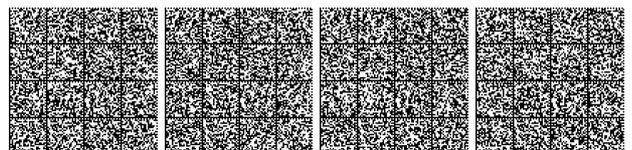
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2017.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 5819 del 26 gennaio 2017, che ha disposto per il 31 gennaio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 5819 del 26 gennaio 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantuno giorni è risultato pari a -0,286%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,144.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,534% e a 0,713%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2017

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**17A01228**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2016.

**Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini».** (Decreto n. 992).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 destinato al funzionamento delle università e dei consorzi interuniversitari;

Visto il decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2016, foglio n. 3197;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

Considerato che con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del triennio;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l'art. 24, comma 2, lettera *b)* e comma 3, lettera *b)* della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera *b)* del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;

Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 963 del 28 dicembre 2015, recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», il quale prevede che i vincitori del Programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240/2010;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto n. 552 del 6 luglio 2016, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.

Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2010 ed entro il 31 ottobre 2013. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31 ottobre 2010 può essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 224/1999, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere anteriore al 30 aprile 2009;

2. risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.

Art. 2.

A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016, vengono banditi ventiquattro posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 3.

Le domande devono essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda deve contenere tassativamente:

il *curriculum vitae* dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;

l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi;

il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;

l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito;

l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 4.

La selezione delle proposte è affidata a un comitato composto dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.

Le liste di priorità e il risultante elenco dei ventiquattro vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate nel sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro quindici giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.

Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.

I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione.

In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.

Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.

Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge n. 240 del 2010.

Art. 5.

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Art. 6.

Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, è trasmessa al Ministero entro trenta giorni. Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.

Inoltre, ai sensi delll'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.

Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attività di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche al fine di verificare l'idoneità dello strumento a perseguire obiettivi di qualità e attrattività del sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.

Art. 7.

Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 dicembre 2016

*Il Ministro:* FEDELI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 17*

**17A01025**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2017.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Soave Superiore»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2016, per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela Vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Soave Superiore», concernente una modifica minore relativa alle disposizioni sul confezionamento dei relativi vini, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Considerato che per la predetta richiesta di modifica dell'art. 8 del disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata richiesta di modifica e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Veneto e che, a seguito di detta pubblicizzazione, non sono state presentate, entro il termine previsto, osservazioni da parte degli interessati avverso la proposta di modifica in questione;

ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata Regione;

sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alle modifiche proposte per il confezionamento, che, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di imballaggi preconfezionati e di etichettatura e presentazione, sono tese a disciplinare la chiusura delle bottiglie, consentendo, in aggiunta al tappo raso bocca, l'uso di alcuni sistemi di chiusura (tappo a vite con capsula a vestizione lunga e tappo di vetro) che non siano tali da pregiudicare l'immagine della DOCG;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», in particolare nel rispetto dell'art. 118-*octodecies*, par. 3, lettera *a)* del Reg. (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

*Articolo unico*

1. All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare della DOP «Soave Superiore» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

**ALLEGATO**

**Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore"**

***(N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione "revisione" di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)***

---- omissis ----

**Articolo 8**

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca. E' altresì consentito l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo a vetro.

Per le tradizionale bottiglie di vetro fino a litri 3, è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca.

A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.

---- omissis ----

**17A01076**
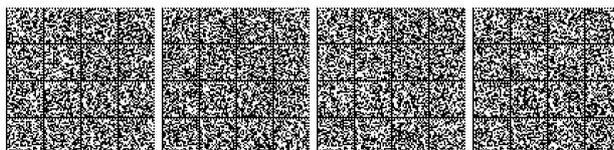
## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 gennaio 2017.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Assistenza Sviluppo Edilizio - C.A.S.E. società cooperativa in liquidazione», in Roma.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, con il quale la società Consorzio Assistenza Sviluppo Edilizio - C.A.S.E. società cooperativa in liquidazione, con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marco Chiori, nato a Roma il 18 agosto 1975 (C.F. CHRMRC75M18H501S), ivi domiciliato in viale di Villa Grazioli n. 15, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01016**

DECRETO 3 gennaio 2017.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Full Service Cooperativa 2008», in Pomezia.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2015 con il quale la Full Service Cooperativa 2008, con sede in Pomezia (RM) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giuseppe Tedesco, nato a Cassino (FR) l'8 settembre 1958 (C.F. TDSGPP58P08C034H) , ivi domiciliato in via Marconi, n. 25, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01017**

---

DECRETO 3 gennaio 2017.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Alternativa società cooperativa sociale», in Crema.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2015 n. 18/2015, con il quale la società cooperativa «L'alternativa società cooperativa sociale», con sede in Crema (CR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, dott. Ferdinando Carlo Ramponi, (C.F. RMPFDN48H27F205U) nato a Milano (MI) il 27 giugno 1948 e ivi domiciliato, piazza Cavour, n. 3, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissi onario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01018**

---

DECRETO 10 gennaio 2017.

**Scioglimento della «Società cooperativa agrumaria ortofrutticola olearia Poiram», in Rizziconi e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
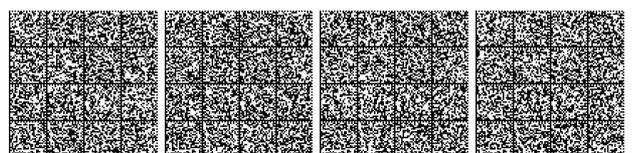
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Cooperativa Agrumaria Ortofrutticola Olearia Poiram» con sede in Rizziconi (RC), (codice fiscale n. 01077360806), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Fiorentino, nato a Cosenza (CS) il 22 giugno 1977 (codice fiscale FRNFNC77H22D086W), e ivi domiciliato in via D. Bendicenti n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**17A01021**

---

DECRETO 17 gennaio 2017.

**Cancellazione dal registro delle imprese di 130 società cooperative, aventi sede nella Regione Lazio.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze delle attività di revisione relative a ciascuna delle cooperative di cui all'allegato elenco;

Considerato che le 130 cooperative riportate nell'elenco allegato - con sede nella Regione Lazio - sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del Codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei Conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di 130 cooperative aventi sede legale nella Regione Lazio;

Art. 2.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del Codice civile.

Roma, 17 gennaio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

ALLEGATO

| ELENCO DI N. 130 COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. 2 C.C. (LAZIO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N.** | **COOPERATIVA** | **SEDE** | **REGIONE** | **COD.FISC.** |
| 1 | VALENTE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 10712701001 |
| 2 | CE. EDIL COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 05558281001 |
| 3 | PUBLICAPITAL 2000 PICCOLA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 05723331004 |
| 4 | HUMUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 05098621005 |
| 5 | NAVIGAREWEB SOCIETA' COOPERATIVA | ROMA (RM) | LAZIO | 08184221003 |
| 6 | EDISINTUR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 06193230585 |
| 7 | CONTINENTAL SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 04576961009 |
| 8 | DOMUS PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.l. | ROMA (RM) | LAZIO | 01582430581 |
| 9 | BARNUM SOCIETA OOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 08533570589 |
| 10 | S. FRANCESCO 72 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 02785770583 |
| 11 | COOPERATIVA SILA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 97004310583 |
| 12 | COOP. SERVICE 2005 - SOC. COOP.DI LAVORO IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 08735231006 |
| 13 | LA MADIA III SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80403530589 |
| 14 | FANTASY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 05746801009 |
| 15 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. PUNTA DEL SOLE. | ROMA (RM) | LAZIO | 04712870585 |
| 16 | C.I.E.T.I. - COOPERATIVA IMPIANTI ELETTRICI TERMOIDRAULICI - S.C. A R.L. | NETTUNO (RM) | LAZIO | 03624781005 |
| 17 | ARIA NUOVA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ANZIO (RM) | LAZIO | 03526171008 |
| 18 | EDIL SOLE COOP.DI PROD. TECNICO SCIENTIFICA PER LA RICERCA E L APPLICAZIONE DELL ENERGIASOLARE E PER L EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03630530586 |
| 19 | GESTICOOP S.C.R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 00905440111 |
| 20 | COOPERATIVA CREDITO CIOCIARO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (SIGLABILE TRE C - SOC. COOP. A R.L. ) IN LIQUIDAZIONE | FROSINONE (FR) | LAZIO | 01701310607 |
| 21 | GETTO 78 - COOPERATIVA DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO - SOC. COOP. AR.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03243710583 |
| 22 | MEDIA TREND ITALIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03516921008 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | COODENTAL - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 06802080587 |
| 24 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. DAMIANO CHIESA | ROMA (RM) | LAZIO | 80239000583 |
| 25 | ALFA OMEGA SOC. COOP. A R.L. | POMEZIA (RM) | LAZIO | 03609491000 |
| 26 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA S.R.L. SELENIA | POMEZIA (RM) | LAZIO | 80154150587 |
| 27 | SARTORIA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIVITELLA SAN PAOLO (RM) | LAZIO | 05570911007 |
| 28 | MARISDEA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03687310585 |
| 29 | COOPER MAX - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03988561001 |
| 30 | SOCIETA COOPERATIVA PITTURE GENERALI A RESPONSABILITA LIMITATA | ANZIO (RM) | LAZIO | 03844251003 |
| 31 | SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA NUOVO GRUPPO BREDA | ROMA (RM) | LAZIO | 03588740583 |
| 32 | COOPERATIVA EDILIZIA STAMPA ROMANA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80120770583 |
| 33 | GAMMA 7 PIU - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03040780581 |
| 34 | AVANGARD SOC. COOP. A R. L. | ROMA (RM) | LAZIO | 04514271008 |
| 35 | COOPERATIVA EDILIZIA ARIA, LUCE E SOLE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | CASSINO (FR) | LAZIO | 81000630608 |
| 36 | 3C CENTRO COOPERATIVO CONTABILE - SOCIETA COOPERATIVA A R.l. | ROMA (RM) | LAZIO | 06425370589 |
| 37 | RINNOVAMENTO EDILIZIO 6 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80089570586 |
| 38 | COFIT - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 05200910585 |
| 39 | LA RADICCHIA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITALIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03658760586 |
| 40 | INTERNATIONAL PROJECTS ASSOCIATION ALMA TELLUS - SOC. COOP. A R.L. | POMEZIA (RM) | LAZIO | 08091200587 |
| 41 | COOPERATIVA STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03575650589 |
| 42 | AURORA 81 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 04747690586 |
| 43 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VEGA DOMUS DIPENDENTI STATALI A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80098370580 |
| 44 | BLU SERVICE LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUID. | ROMA (RM) | LAZIO | 06466581003 |
| 45 | COMPAGNIA TEATRALE IL TRITTICO SOC.COOP.A RESPONSABILITA LIMIT ATA | ROMA (RM) | LAZIO | 04891250583 |
| 46 | NAVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03754800153 |
| 47 | LINEA COOP - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03515751000 |
| 48 | LA FAVORITA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 06090940583 |
| 49 | SOCIETA' COOPERATIVA ROMANA LA LUPA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | COLLEFERRO (RM) | LAZIO | 06195931008 |
| 50 | COOPERATIVA ALLEVATORI DELLA VALLE DEL SACCO - SOC. COOP. A R.L. | COLLEFERRO (RM) | LAZIO | 01244760581 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | SITACO '87 - IMPIANTI E TECNOLOGIE AVANZATE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUID. | POMEZIA (RM) | LAZIO | 07807070581 |
| 52 | COOP. EDILIZIA ROMA EUROPA TERZA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03806151001 |
| 53 | METIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | ROMA (RM) | LAZIO | 05968321009 |
| 54 | COOPERATIVA PRODUZIONE, LAVORO E SERVIZI IN AUTOCOSTRUZIONE A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03857641009 |
| 55 | SIRIO '93 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | MANZIANA (RM) | LAZIO | 04542161007 |
| 56 | L 'ORSAMINORE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 05185870580 |
| 57 | L'ISOLA SERENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIVITAVECCHIA (RM) | LAZIO | 05591971006 |
| 58 | VIVERE INSIEME - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | LANUVIO (RM) | LAZIO | 07495540580 |
| 59 | SERVIZI DI LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 09691321005 |
| 60 | SOLE PRIMO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 02906270588 |
| 61 | COOP.DI ABITAZIONE S.PALOMBA - C.A.S.P. - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 02686490588 |
| 62 | GHERON - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03566791004 |
| 63 | MICHELANGELO 11 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80072350582 |
| 64 | COOP.ARTIGIANA AUTOTRASPORTI FURIA CAAF.SOC.COOP.DI PROD.E LAV.A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 02838530588 |
| 65 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUID . | ROMA (RM) | LAZIO | 00485630453 |
| 66 | SANT ANDREA PESCATORE - LAVORATORI DELLA PESCA - SOC.COOP. A R.L. | SANTA MARINELLA (RM) | LAZIO | 03045630583 |
| 67 | HKE COOPERATION SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 11799270159 |
| 68 | HOMO AMBIENS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 04405841000 |
| 69 | CONCA D ORO 1964 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R. L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80099550586 |
| 70 | TRAGUARDO 72 - COOPERATIVA EDILIZIA | ROMA (RM) | LAZIO | 04052760586 |
| 71 | COOPERATIVA EDILE SAN PAOLO A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80422350589 |
| 72 | OSTELLO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 97005350588 |
| 73 | ROBUR - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABI-LITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 02635780584 |
| 74 | PEGASO QUALITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 08110901009 |
| 75 | EDIL SOLUZIONI 2000 SOC. COOP. A R. L. | ROMA (RM) | LAZIO | 12466950156 |
| 76 | ISABEL 85 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 07027060586 |
| 77 | CO.DI.F. STATO ITALIA 93 MARINA VERDE E THERME ANTICHE - SOC.COOP. A.R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 03860991003 |
| 78 | COOPERATIVA EDILE ROMANA A R.L. (C.E.R.) IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 04952221002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 79 | CASTELVECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CASTEL DI TORA (RI) | LAZIO | 00850210576 |
| 80 | LE CHIAVI DEL PARADISO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80238730586 |
| 81 | GRANDANGOLO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 04016050017 |
| 82 | COOPERATIVA AUTOTRASPORTI EDERA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 01156580589 |
| 83 | COOPERATIVA ITALIANA TRASLOCHI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 05534820583 |
| 84 | INTERNATIONAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 09176311000 |
| 85 | ECO ENNECI PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 05675221005 |
| 86 | HOLIDAY SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 08729771009 |
| 87 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL DIAMANTE A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 04062661006 |
| 88 | CASA DELLE MARGHERITE COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80117880585 |
| 89 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ROMA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 01932520586 |
| 90 | EIRENE 1970 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 06215540581 |
| 91 | COOPERATIVA EDIFICATRICE CANOVA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 97003780588 |
| 92 | I.E.S. INPUT ELECTRONIC SYSTEM COOPERATIVA A.R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 07382950587 |
| 93 | DOMOSPORT SOC.COOP. A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 08086350587 |
| 94 | COSTA BRAVA TERZA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80439070584 |
| 95 | PICCOLA COOPERATIVA RANDOM MUSIC HOUSE A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 04352891008 |
| 96 | EUROLOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | FORMELLO (RM) | LAZIO | 08941431002 |
| 97 | CONSORZIO U.S.ACLI - SPORT - CULTURA - TURISMO E TEMPO LIBERO - S.C.A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 07557340580 |
| 98 | LE TRE DAME DEL BOSCO SOC COOP ARL | ROMA (RM) | LAZIO | 80191510587 |
| 99 | WSC WORKS SERVICES AND CONSULTING IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 09274221002 |
| 100 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA S. ALIGUSTA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80098670583 |
| 101 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA RESIDENZA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80429430582 |
| 102 | EDILTECNICA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 01909300590 |
| 103 | AZZANO DECIMO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80145910586 |
| 104 | CO.AS. - COOPERATIVA ASSISTENZA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L. | CASTEL MADAMA (RM) | LAZIO | 08517350586 |
| 105 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA - CAMPO DI LUNA - A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80456990581 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | COOPERATIVA TORINO 2006 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 09336180014 |
| 107 | ERRE TI AGENCY SOCIETA' COOPERATIVA | ROMA (RM) | LAZIO | 04917551006 |
| 108 | EUROCOOP 01 COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 06698191001 |
| 109 | ESPERIA 1980 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 03847760588 |
| 110 | SOC. DI MUTUA ASSIST. FRA LAVORATORI DIPENDENTI DELLO STATO- MADIS - | ROMA (RM) | LAZIO | 80258410580 |
| 111 | LA GIOIOSA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80315980583 |
| 112 | ENEA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80437760582 |
| 113 | NICLA SIGNAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. IN LIQUIDAZIONE | ZAGAROLO (RM) | LAZIO | 07664321002 |
| 114 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VILLA GRAZIELLA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 02645310588 |
| 115 | EURO PULIZIE - PICCOLA SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | LARIANO (RM) | LAZIO | 06612011004 |
| 116 | COOPERATIVA TEATRALE SPAZIO ZERO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 02442130585 |
| 117 | SERVICES BAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CERVETERI (RM) | LAZIO | 06172771005 |
| 118 | SICASI SOC.COOP. | FARA IN SABINA (RI) | LAZIO | 00984070573 |
| 119 | IMBARCO PER CITERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 03665551002 |
| 120 | COOPERATIVA ALLEVATORI MONTE SORATTE | SANT'ORESTE (RM) | LAZIO | 02759480581 |
| 121 | SAN PAOLO AUTO X - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 80072130588 |
| 122 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PARVA SED APTA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80120430584 |
| 123 | COOPERATIVA TECMA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 02909180586 |
| 124 | SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SPERANZA E REALTA SECONDA A R.L. | ROMA (RM) | LAZIO | 97035240585 |
| 125 | LA TORRACCIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.IN LIQUIDAZIONE | ROMA (RM) | LAZIO | 07327701004 |
| 126 | SERVICECOOP - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO A R.L. IN LIQUID. | ROMA (RM) | LAZIO | 09260971008 |
| 127 | CO.CI.T. COOPERATIVA CINETEATRO TV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 06680560585 |
| 128 | C.C.T. - CENTRO COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGRETARIATO E RECAPITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - SOC.COOP A.R.L. E NELLA FORMA ABBREVIATA CCT SOC.COOP.A.R.L | ROMA (RM) | LAZIO | 05307310580 |
| 129 | GRANATA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 80259130583 |
| 130 | AGRIVERDE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | ROMA (RM) | LAZIO | 07701290582 |

**17A01022**

DECRETO 17 gennaio 2017.

**Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Villaggio degli Ulivi», in Eboli.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell' attività di revisione relativa alla cooperativa di seguito indicata;

Considerato che la cooperativa «Villaggio degli ulivi» è in liquidazione ordinaria e non deposita il bilancio di esercizio dal 2005;

Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, ai fini della cancellazione della predetta cooperativa dal registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Per la cooperativa «Villaggio degli ulivi» con sede in Eboli (Salerno) – codice fiscale 00597590652 è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal registro delle imprese, a cura del Conservatore territorialmente competente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**17A01023**

DECRETO 17 gennaio 2017.

**Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa edilizia «Nuova Solidarietà a r.l.», in Barzanò.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che la cooperativa edilizia a r.l. Nuova Solidarietà codice fiscale 01821000138 con sede in Barzanò (Lecco) è in liquidazione ordinaria e non deposita il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che sono conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile, ai fini della cancellazione della predetta cooperativa dal registro delle imprese, a cura del Conservatore territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Per la cooperativa edilizia a r.l. Nuova Solidarietà codice fiscale 01821000138 con sede in Barzanò (Lecco) è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal registro delle imprese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso suddetto termine si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile

Roma, 17 gennaio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**17A01024**

DECRETO 19 gennaio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eccofatto società cooperativa in liquidazione», in Fermo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società Eccofatto società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione italiana cooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 48.998,00 si riscontra una massa debitoria di € 258.724,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 214.939,00;

Considerato che in data 19 luglio 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che la suddetta comunicazione, inviata all'indirizzo di posta certificata risultante dal registro imprese non è stata consegnata, e che la successiva raccomandata inviata al legale rappresentante è stata restituita con la dicitura «destinatario irreperibile», e che pertanto non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eccofatto Società cooperativa in liquidazione», con sede in Fermo (codice fiscale n. 02132080447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Eleonora Luciani (codice fiscale LCNLNR61A52D542W) nata a Fermo il 12 gennaio 1961, ivi domiciliata in via dei Palmensi, n. 28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2017

*D'ordine del Ministro*
*il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A01019**

DECRETO 19 gennaio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «COO.R.A.L. società cooperativa in liquidazione», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Coo.R.A.L. Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 26.355,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 522.023,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 575.571,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coo.R.A.L. Società cooperativa in liquidazione», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 01134570447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Piccioni (codice fiscale PCCPLA60P50A462V) nata ad Ascoli Piceno il 10 settembre 1960, ivi domiciliata, via Lucania n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2017

*D'ordine del Ministro*
*il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A01020

DECRETO 1° febbraio 2017.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Domenico Bosi & Figli snc», in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1982, con il quale la Domenico Bosi & Figli s.n. c. è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori della Domenico Bosi & Figli s.n. c. in amministrazione straordinaria i signori ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino;

Preso atto che in data 6 maggio 2016 i commissari hanno depositato, presso il competente Tribunale, il bilancio finale della procedura e il conto della gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, come da autorizzazione rilasciata con proprio provvedimento in data 11 aprile 2016, prot. n. 020100311;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 14 giugno 2016 con il quale è nominata commissario della Domenico Bosi & Figli s.n. c in amministrazione straordinaria della rag. Rita Assanelli;

Preso atto, altresì, che in data 19 dicembre 2016, giusta autorizzazione rilasciata con proprio provvedimento in data 11 aprile 2016, prot.n. 0100311, è stato depositato presso il Tribunale di Rieti il libretto postale giudiziario costituito in favore dei creditori risultati irreperibili all'esito dell'esecuzione del piano di riparto finale dell'attivo della procedura;

Vista l'istanza depositata in data 20 dicembre 2016, prot. n. 406100, finalizzata alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla predetta Domenico Bosi & Figli s.n. c., per avvenuto compimento di tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della predetta procedura, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Domenico Bosi & Figli s.n. c, con sede in Roma - Via Valadier n. 37/b, codice fiscale 00040680571.

Art. 2.

L'organo commissariale provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Domenico Bosi & Figli s.n. c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 1° febbraio 2017

*Il direttore generale*
*per la vigilanza sugli enti,*
*il sistema cooperativo*
*e le gestioni commissariali*
*del Ministero dello sviluppo economico*
MOLETI

*Il direttore generale del Tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
LA VIA

**17A01110**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

**Approvazione del programma operativo complementare al PON «ricerca e innovazione» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.** (Delibera n. 44/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio tra gli altri degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo comitato, sentita la conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la nota n. 2439 del 14 luglio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, presentato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca unitamente al relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Ricerca ed Innovazione» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi; la dotazione finanziaria è pari a 412 milioni di euro (pari alla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo nazionale del *PON)* ed articolata secondo gli assi tematici e le azioni con finalità e contenuti coerenti con il Piano Nazionale della Ricerca, al fine di attuare una politica unitaria per la ricerca e l'innovazione;

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 agosto 2016;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPC - cui compete il coordinamento dei fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame;

Considerato altresì che unitamente al programma, in attuazione delle previsioni della delibera di questo comitato n. 10/2015, è stato presentato il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso con la descrizione della struttura organizzativa, la definizione delle responsabilità ed altri elementi di riferimento che completano il quadro attuativo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Delibera:

*1. Approvazione del «Programma operativo complementare di azione e coesione Ricerca e Innovazione 2014-2020» e assegnazione di risorse*

In attuazione del punto 2 della delibera di questo comitato n. 10/2015 è approvato il «Programma operativo complementare di azione e coesione Ricerca e Innovazione 2014-2020».

Il valore complessivo del programma è pari a 412 milioni di euro come di seguito articolato:
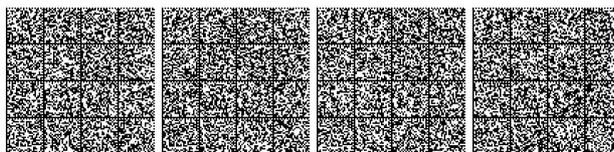
| | (milioni di euro) |
|---|---|
| ASSE TEMATICO 1 CAPITALE UMANO | 91,052 |
| Azione 1 Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale | 36,668 |
| Azione 2 Mobilità dei ricercatori | 54,384 |
| di cui<br>per mobilità del personale 27,604<br>per attrazione dall'estero verso le Regioni del Mezzogiorno 26,780 | |
| ASSE TEMATICO 2 PROGETTI TELEMATICI | 304,468 |
| Azione 1 Infrastrutture di ricerca | 82,400 |
| Azione 2 Cluster | 82,400 |
| Azione 3 Progetti di ricerca | 82,400 |
| Azione 4 Precommercial Public Procurement | 57,268 |
| ASSE ASSISTENZA TECNICA | 16,480 |
| | 412,000 |

Il programma nella Sezione 2b (Tavole Finanziarie) contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2016 al 2023.

L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

*2. Erogazione delle risorse*

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità:

- erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

- pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

- pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

*3. Disposizioni attuative e monitoraggio*

All'attuazione del programma provvede il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, secondo le modalità previste nella sezione 4 del programma stesso («Governance e modalità di attuazione del piano»).

In ordine alle specifiche modalità attuative, è previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalità attuative previste dal PON «Ricerca e Innovazione». L'assistenza tecnica farà riferimento al principio di trasparenza, alla procedura di consultazione pubblica, agli Open-data, al Piano di Rafforzamento Amministrativo, a semplificazioni procedurali, ad una unità di staff di coordinamento e di monitoraggio del programma di azione e coesione posta presso la direzione generale per la ricerca del Ministero.

L'amministrazione responsabile del programma è tenuta a garantire:

- che le operazioni destinate a beneficiare di uh finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

- la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC;

- il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE.

L'amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei fondi SIE 2014-2020.

L'amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.
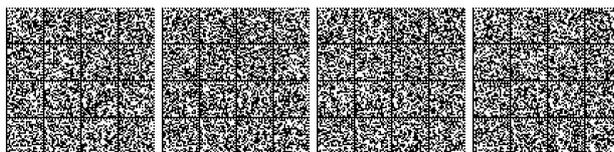
L'amministrazione titolare presenterà al comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del programma.

Roma, 10 agosto 2016

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 90*

Avvertenza: Gli allegati 1 e 2 , denominati rispettivamente « Programma Operativo Complementare al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020» e «Relazione sul sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Complementare 2014-2020», che formano parte integrante della delibera, sono consultabili sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione «Piano di azione e coesione».

**17A01075**

DELIBERA 10 agosto 2016.

**Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invarianti (piano stralcio) e assistenza tecnica. (Delibera n. 48/2016).**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il capo X-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto, in particolare, il comma 255 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE possa, inoltre, destinare quota parte delle dette risorse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della medesima Regione situati al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro nel 2020; nonché il comma 437 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78/2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, e che tale programma sia reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo»(di seguito Struttura di missione);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83/2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del

2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la propria delibera n. 77/2015 e le relative premesse;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 903 del 14 luglio 2016, come integrata dalla successiva nota n. 907 del 19 luglio 2016 con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, in collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione e in linea con quanto disposto dal citato decreto-legge n. 78/2015, viene proposta:

la definizione, da parte del CIPE, degli indirizzi, criteri e modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione;

l'approvazione di un Piano stralcio di interventi per la ricostruzione pubblica con contestuale assegnazione di risorse per un importo complessivo pari a 57,42 milioni di euro;

l'assegnazione di 1,43 milioni di euro, pari al 2,5% del valore del Piano stralcio sopra citato, in favore della Struttura di missione, per finanziare servizi di natura tecnica e assistenza qualificata diretti a supportare ciascuna Amministrazione nella predisposizione del Programma pluriennale e dei Piani annuali;

Considerato che, in attesa della definizione e dell'andata a regime dei Programmi pluriennali di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione, è necessario garantire continuità e accelerazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo;

Considerato che il Piano stralcio, oggetto della presente delibera, è *una tantum* e non ripetibile ed è formato da interventi, per ciascuno dei quali è stata redatta la relativa Scheda di dettaglio, che in quanto prioritari faranno parte dei rispettivi Programmi pluriennali di settore e saranno riportati, unitamente all'aggiornamento del loro avanzamento, nel primo Piano annuale di attuazione del rispettivo Programma;

Tenuto conto dell'esame delle due citate proposte svolte ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Decreta:

*1. Definizione di indirizzi, criteri e modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione*

In linea con quanto disposto dal decreto-legge n. 78/2015, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, conseguendo livelli soddisfacenti di coordinamento, efficienza ed efficacia degli interventi stessi, i Programmi pluriennali di intervento di settore e i relativi Piani annuali di attuazione sono predisposti e proposti da ciascuna delle Amministrazioni competenti per settore di intervento, in linea con le indicazioni riportate nel Documento «Indirizzi, criteri e modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione», allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante (allegato 1).

*2. Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione del Piano stralcio*

Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa effettuata dalla Struttura di missione, in collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione:

è approvato il Piano stralcio, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante (allegato 2).

è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 57.417.829,28 euro, a valere sulle disponibilità delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2016, di cui 49.967.829,28 euro per la realizzazione di interventi (nuove opere e completamenti di opere già finanziate con precedenti assegnazioni da parte del CIPE) e 7.450.000 euro finalizzati all'acquisizione, per interventi puntuali e selezionati, di livelli di progettazione coerenti con le innovazioni normative introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la ripartizione di seguito riportata:

| Amministrazioni | Risorse assegnate (importi in euro) |
|---|---|
| | Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014 (competenza - Anno 2016) |
| Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo | 1.823.973,50 |
| Regione Abruzzo | 7.400.351,03 |
| Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 24.455.076,76 |
| Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila | 14.500.000,00 |
| Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere | 9.238.427,99 |
| Totale | 57.417.829,28 |

Resta fermo che nei Programmi pluriennali di intervento e nei Piani annuali di attuazione di cui al punto 1 dovranno essere inseriti e adeguatamente coordinati gli interventi di cui al Piano stralcio oggetto della presente delibera, nonché quelli di cui al Piano approvato con delibera di questo Comitato n. 77/2015.

*3. Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a supporto della programmazione, progettazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*

Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione di programmazione e attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, supportando ciascuna Amministrazione competente per settore nella predisposizione del Programma pluriennale e dei relativi Piani annuali, la Struttura di missione adotterà idonee modalità organizzative, con il coinvolgimento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - stabilito nel limite massimo del 2,5% dell'ammontare complessivo dei Piani annuali che progressivamente saranno approvati da questo Comitato secondo le modalità e i criteri dell'Allegato 1 - si provvederà con delibera di questo Comitato, a valere sulle risorse statali destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, comma 437 della legge n. 190/2014.

In sede di prima applicazione della Programmazione pluriennale, sono assegnati alla Struttura di missione 1.435.445,73 euro, pari al 2,5% del valore del Piano stralcio di cui al precedente punto 2, a valere sugli stanziamenti della legge n. 190/2014, relativi all'annualità 2016.

L'attività di natura tecnica e assistenza qualificata dovrà prevedere azioni di supporto e sostegno alla programmazione, progettazione e accelerazione della ricostruzione pubblica, con particolare riguardo al sostegno al processo di elaborazione, definizione, analisi, istruttoria e valutazione dei Programmi pluriennali di settore e dei Piani annuali di attuazione; allo sviluppo della progettazione di nuovi interventi e/o predisposizione degli elaborati tecnici necessari per renderli appaltabili; all'accompagnamento e accelerazione degli interventi anche attraverso la predisposizione dell'offerta di funzioni di Centrale di committenza o Stazione unica appaltante; alla verifica dei cronoprogrammi di attuazione e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi.

*4. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi*

Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato viene svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 richiamato in premessa.

La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata e per l'assistenza tecnica, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

*5. Trasferimento delle risorse*

Il trasferimento delle risorse assegnate con la presente delibera verrà disposto a seguito di istruttoria della Struttura di missione sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle Amministrazioni assegnatarie delle stesse.

Le risorse assegnate all'Ufficio speciale per la città di L'Aquila e all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori cratere verranno successivamente erogate alle Stazioni appaltanti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentate dalle medesime.

Per garantire la necessaria flessibilità delle risorse per cassa, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasferiranno ai Comuni di ciascun ambito territoriale di competenza le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sono titolari, utilizzando le proprie disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti a valere sulle assegnazioni complessivamente disposte per la ricostruzione pubblica con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato.

Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 10 agosto 2016

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretrario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 117*
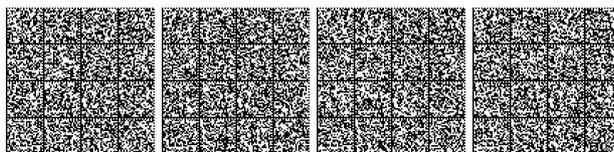
**ALLEGATO 1**

## DEFINIZIONE DI INDIRIZZI, CRITERI E MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI INTERVENTO DI SETTORE E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE

In linea con quanto disposto dal Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"*, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 125, con particolare riguardo all'articolo 11 *"Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009"* prevede, al comma 9, sono di seguito riportate le indicazioni per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione.

### 1. Responsabilità e contenuti della programmazione

Sia i Programmi pluriennali di intervento che i Piani annuali di attuazione sono predisposti e proposti dall'Amministrazione competente della programmazione e responsabile per il conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività, per ogni settore di intervento (Punto 3 di questa Nota Informativa) e per l'intera area del cratere.

*Programmi pluriennali di intervento*

L'Amministrazione competente predispone il Programma pluriennale degli interventi per il rispettivo settore e per l'intera area colpita dal sisma del 6 aprile 2009. Essa ne assume le responsabilità di attuazione e di conseguimento dei risultati attesi nonché la titolarità di programmazione e gestione delle risorse assegnate.

Il Programma contiene:

i) la strategia pluriennale per il completamento della ricostruzione pubblica nel settore di intervento;

ii) gli obiettivi specifici e i risultati attesi in termini di adeguati e omogenei livelli di servizi per la collettività;

iii) il piano finanziario pluriennale, coerente con il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi e recante l'indicazione delle risorse già programmate per il settore nonché di quelle di cui si propone la programmazione;

iv) eventuali specifiche Linee di intervento, intese come articolazione di progetti omogenei concorrenti al conseguimento di uno o più obiettivi specifici del Programma pluriennale;

v) le modalità di attuazione con l'eventuale indicazione delle Amministrazioni cui è affidata la responsabilità di attuazione di Linee di intervento;

vi) lo stato di attuazione degli interventi in corso per il settore e la tempistica di completamento e di realizzazione della nuova programmazione.

Il Programma pluriennale è predisposto in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati dai Comuni, sentiti i sindaci dei Comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto.

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del Cratere[1], negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, collaborano alla predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento.

---

[1] Cfr. l'art. 67-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
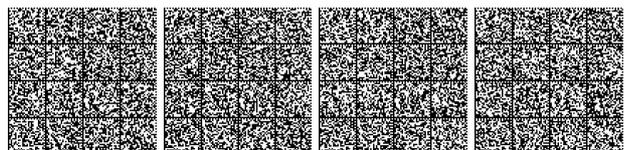
*Piani annuali*

Il Programma pluriennale si realizza attraverso Piani annuali di attuazione. Anche i Piani sono definiti dall'Amministrazione competente e responsabile per il rispettivo settore e vengono proposti, per l'approvazione del CIPE, dalla Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione[2] previa istruttoria tecnica e verifica dei loro contenuti.

Con il Piano annuale di attuazione, nei limiti dei fondi disponibili, viene proposto al CIPE il finanziamento di interventi:

a) rilevanti e prioritari per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia di settore;

b) rispondenti agli indirizzi e ai criteri di selezione generali per gli interventi di ricostruzione pubblica (Punto 4 di questa Nota Informativa) nonché agli eventuali criteri specifici definiti nel Piano pluriennale e riferiti al singolo settore di intervento;

c) dotati di cronoprogramma di attuazione formalmente definito e approvato, che attesti i rispettivi tempi di avvio e realizzazione;

d) per cui sono definite le modalità di funzionamento/utilizzazione, i beneficiari, il modello di attuazione, la sostenibilità gestionale.

L'Amministrazione competente e responsabile per il rispettivo settore:

- è titolare delle risorse finanziarie ad essa assegnate per l'esecuzione dei Piani annuali e garantisce la gestione del circuito finanziario secondo principi di coordinamento, unitarietà ed efficacia di utilizzo delle risorse;
- adotta gli atti abilitanti l'esecuzione degli interventi a livello di Linee di Intervento;
- sorveglia e verifica l'attuazione del Programma pluriennale e dei Piani annuali.

Per ognuno degli interventi per cui viene proposta l'assegnazione di risorse, i Piani annuali individuano la Stazione Appaltante incaricata, ovvero l'amministrazione aggiudicatrice e altro soggetto di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ne attestano la effettiva capacità di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

## 2. Individuazione dei settori di intervento della ricostruzione pubblica e delle rispettive Amministrazioni competenti e responsabili

La Programmazione pluriennale si applicazione ai settori di intervento della ricostruzione pubblica indicati nella tabella seguente.

In questa tabella sono anche definite le Amministrazioni competenti della programmazione e responsabili per il conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività per ogni settore di intervento e per l'intera area del cratere e una prima indicazione delle potenziali Stazioni Appaltanti che dovranno essere puntualmente indicate per ciascun intervento proposto nei Piani annuali.

---

[2] Cfr. dPCM 1 giugno 2014
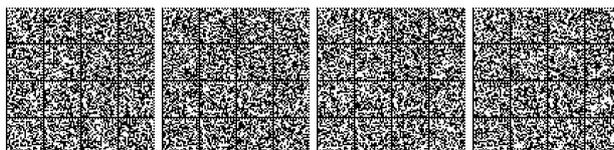
| n. | Settori di ricostruzione pubblica | Principali tipologie di intervento | Amministrazioni | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Competenti e responsabili | Stazioni appaltanti |
| 1 | Istruzione primaria e secondaria (I e II ciclo DPR n. 89 del 20 marzo 2009). | Edifici scolastici | MIUR | Province, Comuni |
| 2 | Istruzione superiore (III ciclo DPR n. 89 del 20 marzo 2009) | Edifici universitari | MIUR | Università |
| 3 | Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale | Immobili, compresi chiese e edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della Parte II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 | MIBACT | MIBACT |
| 4 | Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali | Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Regione, Province, Comuni |
| 5 | Servizi sociali, di Social housing e di promozione del lavoro e dell'occupazione | Immobili pubblici destinati ad ospitare servizi di cura socio-assistenziale (Infanzia, Non autosufficienti, ecc)<br>Edilizia economica e popolare<br>Immobili e spazi pubblici destinati ad ospitare centri per l'impiego, orientamento al lavoro, centri di aggregazione giovanile, ecc. | Regione Abruzzo | Regione, Province, Comuni, ATER - ERP (per edilizia economica e popolare) |
| 6 | Infrastrutture primarie | Rete servizi, rete viaria, spazi pubblici | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Comuni, Soggetto gestore del servizio |
| 7 | Sicurezza ambientale | Messa in sicurezza delle cavità sotterranee instabili | Regione Abruzzo | Comuni |

### 3. Modalità di predisposizione, approvazione e comunicazione dei Programmi pluriennali e dei Piani annuali

Il Programma pluriennale, articolato secondo i contenuti individuati al Punto 2 di questa Nota, è inviato dalle Amministrazioni competenti — previa condivisione con le istituzioni territoriali del

cratere sismico nonché con le Amministrazioni comunque coinvolte e/o interessate alla sua realizzazione — alla Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione.

In dialogo con l'Amministrazione proponente, la Struttura di Missione ne verifica i contenuti in termini di: (a) completezza degli elementi essenziali, (b) coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui alla Delibera. La Struttura di Missione informa il CIPE dell'esito di questa verifica e cura la pubblicazione del Programma pluriennale sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla Ricostruzione Abruzzo.

Sulla base del Programma pluriennale, l'Amministrazione competente per settore predispone, di volta in volta, i Piani annuali degli interventi. I Piani vengono sottoposti all'approvazione del Comitato per il successivo finanziamento.

La proposta di Piano annuale, laddove necessario, contiene anche azioni di riprogrammazione e ri-orientamento delle risorse già assegnate a interventi con criticità attuativa e con un ritardo maggiore ai sei mesi nell'avvio delle realizzazioni rispetto ai cronoprogrammi dichiarati nel relativo Piano annuale.

Il Piano annuale è istruito dalla Struttura di Missione sulla base degli indirizzi e criteri determinati dalla Delibera del CIPE. In particolare l'istruttoria, i cui esiti sono parte integrante della proposta al Comitato per il finanziamento del Piano annuale, è volta alla verifica:

i) della completezza delle informazioni e dei dati richiesti;

ii) della coerenza con gli obiettivi, i risultati attesi, gli indirizzi e i criteri del rispettivo Programma pluriennale;

iii) della sussistenza dei requisiti degli interventi proposti di cui al precedente Punto 2 di questa Nota nonché della rispondenza ai criteri di ammissibilità, selezione e priorità definiti;

iv) della coerenza con gli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti dalle norme che regolano gli specifici settori della ricostruzione pubblica.

Ad esito positivo dell'istruttoria del Piano annuale da parte della Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione, quest'ultima formula al CIPE la proposta di approvazione del Piano e di assegnazione delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

## 4. Criteri

I criteri generali di selezione e di priorità per l'avvio della realizzazione di nuovi interventi e/o per il completamento, ai fini della loro messa in funzione, di interventi già in corso di realizzazione sono i seguenti:

(a) Rilevanza/priorità rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività dichiarati nel Programma pluriennale di riferimento

(b) Cantierabilità, definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza;

(c) Coerenza con i Piani di ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti

(d) Disponibilità di cronogrammi con tempi certi e dichiarati di realizzazione

(e) Sostenibilità gestionale e durabilità dei servizi alla collettività.

ALLEGATO 2

Piano Stralcio degli interventi di ricostruzione pubblica (art. 11, co. 9, Legge 6 agosto 2015, n. 125)

| Intervento | | Importo complessivo | Copertura finanziaria già disponibile | | Risorse da assegnare | Stazione Appaltante (**) | Programma pluriennale (di settore) di riferimento | Ambito territoriale di competenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Titolo | | (importo) | Fonte | L. Stabilità 2015, n. 190/2014 - Tavola E - Anno 2016 | | | |
| 1 | Riparazione e messa in sicurezza scuola elementare via Duca degli Abruzzi, Villa Santa Maria | 1.158.857,22 | 500.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 658.857,22 | CUC presso l'Unione Montana dei Comuni del Sangro di Villa Santa Maria 8CH) per Comune di Villa Santa Maria | 1 | Fuori Cratere |
| 2 | Interventi di miglioramento sismico della scuola media "M.Buonarroti", Scafa | 1.306.171,36 | 450.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 856.171,36 | CUC Comuni di Scafa-Turrivalignani per Comune di Scafa | 1 | Fuori Cratere |
| 3 | Miglioramento sismico scuola materna, Barisciano | 1.185.000,00 | 454.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 731.000,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 1 | Cratere |
| 4 | progetto nuova scuola media "B.Croce", Civitella Casanova | 1.770.000,00 | 1.164.500,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 605.500,00 | CUC Comuni di Civitella Casanova-Farindola -Montebello | 1 | Cratere |
| 5 | Plesso scolastico di Nerito, Crognaleto | 600.000,00 | 290.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 310.000,00 | CUC - Comune di Tossicia per Comune di Crognaleto | 1 | Cratere |
| 6 | Realizzazione per un nuovo polo scolastico, Montorio al Vomano | 5.372.200,00 | 4.372.200,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 1.000.000,00 | Provincia di Teramo per Comune di Montorio al Vomano | 1 | Cratere |
| 7 | Adeguamento sismico dell'ITIS "L.Savoia" di Chieti | 5.236.000,00 | 2.185.740,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 3.050.260,00 | Provincia di Chieti | 1 | Fuori Cratere |

| 8 | Lavori di completamento per miglioramento sismico della scuola media "Villa de Felici" | 671.279,18 | 430.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 241.279,18 | CUC Provincia di Pescara per Comune di Pianella | 1 | Fuori Cratere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Introdacqua | 1.300.784,00 | 1.100.784,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 200.000,00 | CUC di Anversa degli Abruzzi per Comune di Introdacqua | 1 | Fuori Cratere |
| 10 | Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola materna "L.Barile", Lecce nei Marsi | 460.000,00 | 100.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 360.000,00 | CUC Comuni di Lecce nei Marsi-Gioia dei Marsi per Comune di Lecce nei Marsi | 1 | Fuori Cratere |
| 11 | Riparazione con miglioramento sismico della scuola statale "U.Piccinini", Barisciano | 2.844.580,03 | 1.500.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 1.344.580,03 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 1 | Cratere |
| 12 | Nuovo polo scolastico del Comune di Pacentro | 1.700.000,00 | 640.000,00 | Delibera CIPE 47/2009 | 1.060.000,00 | CUC di Cansano per Comune di Pacentro | 1 | Fuori Cratere |
| 13 | nuovo polo scolasti co del Comune di Poggio Picenze | 1.256.951,95 | | | 1.256.951,95 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 1 | Cratere |
| 14 | Completamento Castello Piccolomini-casa Comunale. Comune di Capestrano | 554.970,00 | | | 554.970,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 4 | Cratere |
| 15 | Completamento intervento per riparazione e ripristino dell'edificio comunale polivalente Palazzo Tinozzi. Comune di Cugnoli | 896.360,23 | | | 896.360,23 | Provincia di Pescara | 4 | Cratere |
| 16 | Palazzo Muzi-II stralcio.Comune di Fontecchio | 4.752.204,00 | | | 4.752.204,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 4 | Cratere |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ristrutturazione dell'ex Convento di Sant'Angelo d'Ocre. Comune di Ocre | 4.157.104,00 | | | 4.157.104,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 4 | Cratere |
| 18 | Completamento ex scuola elementare da destinare a nuova Casa Comunale. Comune di San Demetrio nei Vestini | 1.994.768,00 | | | 1.994.768,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 4 | Cratere |
| 19 | Programmazione ,esecuzione e analisi delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche e progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza delle cavità sotterranee (Fagnano Alto; Barisciano; Navelli; Poggio Picenze; San Demetrio) | 2.163.498,78 | | | 2.163.498,78 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 7 | Cratere |
| 20 | Palazzo Dragonetti, L'Aquila | 210.558,48 | | | 210.558,48 | Regione Abruzzo | 4 | Cratere |
| 21 | Sede A.R.T.A | 3.721.000,00 | | | 3.721.000,00 | A.R.T.A Abruzzo | 4 | Cratere |
| 22 | Riordino urbano sede Consiglio regionale | 1.068.792,55 | | | 1.068.792,55 | Regione Abruzzo | 4 | |
| 23 | Rete viaria - B1 - Muri di sostegno strade, Comune di L'Aquila | 700.000,00 | | | 700.000,00 | Comune di L'Aquila | 6 | Cratere |
| 24 | Rete viaria - B3 cavità ipogee, Comune di L'Aquila | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | Comune di L'Aquila | 6 | Cratere |
| 25 | Rete viaria - B2 Viabilità, Comune di L'Aquila | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | Comune di L'Aquila | 6 | Cratere |
| 26 | Ex Facoltà di Economia, lavori di consolidamentoe restauro (AQ) | 6.000.000,00 | 500.000,00 | Delibera CIPE 79/2009 | 5.500.000,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 2 | Cratere |
| 27 | Ex Centro di calcolo (AQ) | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | Delibera CIPE 79/2009 | 1.500.000,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 2 | Cratere |
| 28 | Teatro Tenda, Paganica (AQ) | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Interventi di riqualificazione nell'ambito di progetti urbani - 2) Campo di Fossa | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 30 | Chiesa di San Marciano e Nicandro (AQ) | 1.823.973,50 | | | 1.823.973,50 | MIBACT | 3 | Cratere |
| 31 | Ex Dazio (AQ) | 150.000,00 | | | 150.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 32 | Palazzetto dello sport -Pala Giappone - II lotto | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 33 | Palazzo Quinzi*(AQ) | 10.537.410,00 | | | 1.000.000,00 | Provincia di L'Aquila | 1 | Cratere |
| 34 | ITAS - Istituto Tecnico per le attività sociali*(AQ) | 7.404.498,00 | | | 500.000,00 | Provincia di L'Aquila | 1 | Cratere |
| 35 | Palazzo Selli*(AQ) | 6.266.000,00 | | | 600.000,00 | Regione Abruzzo | 4 | Cratere |
| 36 | Ex Inapli*(AQ) | 8.380.000,00 | | | 800.000,00 | Regione Abruzzo | 4 | Cratere |
| 37 | Ex IPAB* (AQ) | 13.732.544,46 | | | 1.000.000,00 | Regione Abruzzo | 4 | Cratere |
| 38 | Ex Centro linguistico* (AQ) | 10.000.000,00 | | | 500.000,00 | Provveditorato interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna | 2 | Cratere |
| 39 | Cinema Massimo * (Completamento) (AQ) | 4.254.000,00 | | | 300.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 40 | Interventi di riqualificazione nell'ambito di progetti urbani - 2) Porta Leone*(AQ) | 4.400.000,00 | | | 400.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 41 | Interventi di riqualificazione nell'ambito di progetti urbani - 3)Città Pubblica* (AQ) | 14.000.000,00 | | | 450.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 42 | Santa Maria dei Raccomandati* | 15.362.500,00 | | | 1.500.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| 43 | Edificio monumentale cimitero* (AQ) | 4.000.000,00 | | | 400.000,00 | Comune di L'Aquila | 4 | Cratere |
| | **Totale** | **163.492.005,74** | **15.187.224,00** | | **57.417.829,28** | | | |

(*) Risorse da assegnare per la sola progettazione

(**) CUC - Centrale Unica di Committenza

**17A01077**
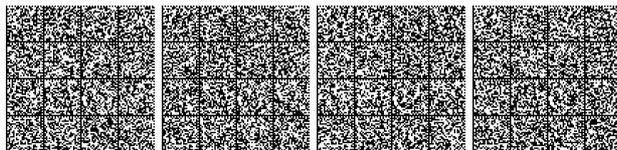
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Clopidogrel Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

*Estratto determina AAM/PPA n. 12/2017 del 19 gennaio 2017*

Medicinale: CLOPIDOGREL AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. n. 042557 013 - «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 025 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 037 - «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 049 - «75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 052 - «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 064 - «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 076 - «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 088 - «75 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042557 090 - «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 042557 102 - «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura decentrata NL/H/2763/001/R/001.

Con scadenza il 26 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**17A01069**

### Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

*Estratto determina AAM/PPA n. 16/2017 del 19 gennaio 2017*

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. n. 039786 013 - «2 g/0,25 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 039786 025 - «2 g/0,25 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 12 flaconcini in vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 039786 037 - «4 g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 1 flaconcino in vetro da 48 ml;

A.I.C. n. 039786 049 - «4 g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile o infusione» 12 flaconcini in vetro da 48 ml.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura decentrata SE/H/0844/001-002/R/001.

Con scadenza il 30 settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**17A01070**
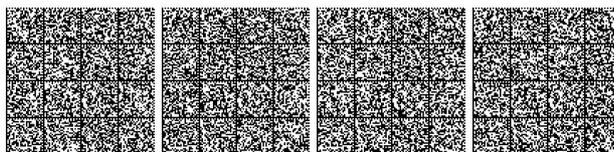
**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Repaglinide EG», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determina AAM/PPA n. 17/2017 del 19 gennaio 2017*

Medicinale: REPAGLINIDE EG

Confezioni:

039674 015 «0,5 mg compresse» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 027 «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 039 «0,5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 041 «0,5 mg compresse» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 054 «0,5 mg compresse» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 066 «0,5 mg compresse» 270 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 078 «1 mg compresse» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 080 «1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 092 «1 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 104 «1 mg compresse» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 116 «1 mg compresse» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 128 «1 mg compresse» 270 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 130 «2 mg compresse» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 142 «2 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 155 «2 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 167 «2 mg compresse» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 179 «2 mg compresse» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039674 181 «2 mg compresse» 270 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Titolare AIC: EG S.p.a.

Procedura decentrata NL/H/1455/001-003/R/001 con scadenza il 1° settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/1455/001-003/IB/018 – C1B/2016/1170, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**17A01071**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Riluzolo Aurobindo», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determina AAM/PPA n. 18/2017 del 19 gennaio 2017*

Medicinale: RILUZOLO AUROBINDO

Confezioni:

040541 017 «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

040541 029 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

040541 031 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL

040541 043 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

040541 056 «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

040541 068 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC

040541 070 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC

040541 082 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Itaila) S.r.l.

Procedura decentrata EE/H/0119/001/R/001 (ora UK/H/6179/001) con scadenza il 23 febbraio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**17A01072**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Alendronato Sandoz GMBH», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determina AAM/PPA n. 2057/2016 del 19 dicembre 2016*

Medicinale: ALENDRONATO SANDOZ GMBH

Confezioni:

038408 011 «70 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

038408 023 «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

038408 035 «70 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

038408 047 «70 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

038408 050 «70 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Titolare AIC: Sandoz GMBH

Procedura decentrata SE/H/0705/001/R/001 con scadenza il 30 settembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SE/H/0705/001/IB/020 - C1B/2016/640, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**17A01073**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Candesartan Pensa», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determina AAM/PPA n. 15/2017 del 19 gennaio 2017*

Medicinale: CANDESARTAN PENSA

Confezioni:

042739 019 «8 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC

042739 021 «8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

042739 033 «8 mg compresse» 15 compresse in blister AL/PVC

042739 045 «8 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

042739 058 «8 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

042739 060 «8 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

042739 072 «8 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

042739 084 «8 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC

042739 096 «8 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

042739 108 «8 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

042739 110 «8 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC

042739 122 «8 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

042739 134 «8 mg compresse» 300 compresse in blister AL/PVC

042739 146 «16 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC

042739 159 «16 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

042739 161 «16 mg compresse» 15 compresse in blister AL/PVC

042739 173 «16 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

042739 185 «16 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

042739 197 «16 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

042739 209 «16 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

042739 211 «16 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC

042739 223 «16 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

042739 235 «16 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

042739 247 «16 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC

042739 250 «16 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

042739 262 «16 mg compresse» 300 compresse in blister AL/PVC

042739 274 «32 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC

042739 286 «32 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

042739 298 «32 mg compresse» 15 compresse in blister AL/PVC

042739 300 «32 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

042739 312 «32 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

042739 324 «32 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

042739 336 «32 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

042739 348 «32 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC

042739 351 «32 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

042739 363 «32 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

042739 375 «32 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC

042739 387 «32 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

042739 399 «32 mg compresse» 300 compresse in blister AL/PVC

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a.

Procedura decentrata NL/H/2270/002-004/R/001 con scadenza il 1° marzo 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**17A01074**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-036) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.